

## Certificato di prevenzione Incendi (CPI): cos'è cambiato

Con l'emanazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151, che contiene in Allegato I l'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ed il recepimento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) introdotta dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nel previgente art. 19 della Legge n. 241/1990, il Certificato di Prevenzione Incendi ha subito un sostanziale e complessivo ridimensionamento che, per molte attività, lo ha portato praticamente a scomparire.

L'art. 12, comma 1, lettera e) del sopra citato decreto, abolisce di fatto il periodo di validità del Certificato di Prevenzione Incendi che quindi non rappresenta più un provvedimento amministrativo autorizzatorio. A seguito di ciò, la SCIA ha sostituito ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

Quello che prima era un procedimento che autorizzava ad esercire l'attività e che si basava sul Certificato di Prevenzione Incendi, quale requisito indispensabile, oggi è stato superato dall'iter di controlli effettuati successivamente alla presentazione della **SCIA**, dai Funzionari dei Vigili del Fuoco. Tuttavia è opportuno precisare che la **SCIA** non equivale ad un tacito atto di assenso amministrativo, ma si tratta di un atto del privato interessato a fronte del quale la pubblica amministrazione può solo esercitare, successivamente e comunque entro 60 giorni dal suo deposito, poteri inibitori e di vigilanza repressivi. Quindi si può affermare che l'esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi viene, sostanzialmente, liberalizzato.

In definitiva, se prima era attribuita ai poteri del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di fornire l'autorizzazione ad una determinata attività con il Certificato di prevenzione incendi, dopo l'ottobre 2011, la procedura autorizzativa è radicalmente mutata. Infatti, prevede ora che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco esamini i progetti di prevenzione incendi (ex artt. 3 e 4 del DPR 151/2011) di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche apportate alle attività soggette che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, presentati, con apposita istanza, dagli utenti per le attività rientranti nelle categorie di rischio (A, B e C); verifichi l'intera documentazione presentata con la SCIA (descritta in dettaglio in art. 4 del D.M. 7 agosto 2012) e, dopo aver effettuato i previsti controlli, anche attraverso

sopralluoghi tecnici volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, se l'esito è positivo, conceda, entro sessanta giorni, l'autorizzazione. Il DPR 151/2011 prevede anche, in art. 7, per le attività complesse che non riescano a rispettare l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di richiedere la deroga ed in tal caso Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando provinciale al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Per la attività rientranti nelle categorie di rischio A (basso) e B (medio), i sopralluoghi tecnici di verifica possono essere effettuati anche a campione o in base a programmi settoriali e che, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascia soltanto copia del verbale del sopralluogo tecnico e non più il Certificato di prevenzione incendi. Mentre, per le attività di categoria di rischio C (elevata) o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate, il sopralluogo tecnico viene svolto sempre e, qualora l'esito delle verifiche sia positivo, rilascia il Certificato di prevenzione incendi.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, lo stesso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l'attività entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione ricevuta.

Riguardo al mantenimento dei requisiti di prevenzione incendi, l'art.5 del DPR 151/2011 prescrive che ogni cinque anni, fatta eccezione per alcune attività elencate nel comma 2 dello stesso articolo, per le quali è prevista una periodicità decennale, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del più volte citato decreto 151/2011 è tenuto ad inviare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione elencata in art. 5 del D.M. 7 agosto 2012, e contestualmente, gli viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Infine, per quanto attiene ai controlli di prevenzione incendi e alla manutenzione degli impianti all'interno delle attività autorizzate, l'art. 6 del DPR 151/2011 prescrive che gli enti e i privati responsabili di attività elencate in Allegato I del medesimo decreto, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza nei luoghi di lavoro), hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate nel Certificato di prevenzione incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art. 4, comma 1, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Tutti i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui sopra, devono essere annotati in un apposito Registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei Vigili del Fuoco.

Michele Messina